



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

**DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.)**

Approvato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____

INDICE

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC	2
Art. 1.A – Oggetto del Regolamento	2
Art. 2.A – Funzionario responsabile del tributo	2
Art. 3.A - Riscossione	2
Art. 4.A - Dichiarazione	2
Art. 5.A - Versamenti	3
Art. 6.A - Rateizzazione dei versamenti	3
Art. 7.A - Ravvedimento	4
Art. 8.A - Accertamento	5
Art. 9.A - Rimborsi	6
Art. 10.A – Calcolo degli interessi	6
Art. 11.A – Abrogazione e norme di rinvio	7
Art. 12.A Importi minimi	7
Art. 13A- Entrata in vigore	7
CAPITOLO B - IMU	8
Art. 1.B - Oggetto	8
Art. 2.B – Aliquote e detrazioni d’imposta	8
Art. 3.B – Aree fabbricabili	9
Art. 4.B – Esenzioni	9
Art. 5.B – Esenzioni aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali	10
Art. 6.B. Equiparazioni	10
Art. 7.B – Riduzioni	11
Art. 8.B - Modalità di versamento	12
CAPITOLO C – TASI	13
Art. 1.C - Oggetto	13
Art. 2.C – Presupposto del tributo	13
Art. 3.C - Esclusioni	13
Art. 4.C – Soggetti passivi	13
Art. 5.C – Base imponibile	14
Art. 6.C – Aliquote e detrazioni	14
Art. 7.C – Servizi indivisibili	15
Art. 8.C – Modalità di versamento	15
CAPITOLO D – TARI	17
Art. 1.D - Oggetto del regolamento	17
Art. 2 D- Presupposto per l'applicazione del tributo	17
Art. 3.D - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	17
Art. 4.D - Locali ed aree oggetto della tariffa	18
Art. 5 D- Aree e locali non soggette al tributo	19
Art. 6.D – Sostituzione da parte del Comune al pagamento del tributo	20
Art. 7.D - Categorie di utenza	21
Art. 8.D - Determinazione della tariffa	22
Art. 9.D - Articolazione della tariffa	23
Art. 10.D - Tariffa per le utenze domestiche	23
Art. 11.D - Tariffa per le utenze non domestiche	24
Art. 12:D - Scuole statali	24
Art. 13 D- Tributo giornaliero	24
Art. 14.D– Riduzioni del tributo	25
Art. 15.D- Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	25
Art. 16.D - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	26
Art. 17.D - Agevolazioni	27
Art. 18.D - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	28
Art. 19.D - Riscossione	28
Art. 20.D - Disposizioni per l’anno 2014	28
Art. 21.D - Entrata in vigore del regolamento	29

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1.A – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3.A - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Art. 4.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi IMU e TASI presentano la relativa dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va

presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. I soggetti passivi TARI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data in cui:
 - ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU e TASI.

Art. 5.A - Versamenti

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite del presente regolamento, il Comune può notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato con addebito delle spese di notifica.

Art. 6.A - Rateizzazione dei versamenti

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, è autorizzato a concedere la rateizzazione dei componenti la IUC nel caso di avvisi di accertamento, liquidazione, a Contribuenti che dichiarano di trovarsi in momentanea difficoltà economica o di liquidità, ed alle seguenti condizioni:
 - per gli importi da versare (comprese sanzioni e interessi) superiori a euro 10.000,00 il Contribuente dovrà presentare polizza fideiussoria o fideiussione bancaria incondizionata, che dovrà essere operativa entro 15 giorni su semplice richiesta del funzionario comunale

competente e che preveda la rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 del C.C. dell'importo da versare comprensivo di sanzioni ed interessi, con durata fino alla scadenza dell'ultima rata, avente effetto fino a che verrà svincolata su dichiarazione del Funzionario Responsabile del tributo.

- la rateizzazione avente cadenza bimestrale, può essere concessa al massimo per il seguente numero di rate:
 - in 4 rate per importi totali sino a 1.500.00 euro;
 - in 6 rate per importi tra 1.500.00 e 5.000.00 euro;
 - in 8 rate per importi oltre 5.000.00 euro.
 - Sugli importi delle rate mensili verranno calcolati gli interessi legali al tasso vigente al momento del provvedimento di concessione della rateizzazione che verranno versati congiuntamente alla rata stessa;
 - La concessione del pagamento rateale equivarrà a rinuncia al ricorso contro l'avviso da parte del contribuente.
 - Nel caso di mancato pagamento, anche da una sola delle rate, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta. Decorso infruttuosamente tale termine si provvederà all'emissione degli atti di riscossione coattiva.
 - Nel caso in cui il Contribuente abbia diritto all'abbattimento ad $\frac{1}{4}$ delle sanzioni, con il pagamento entro 60 giorni anche della sola prima rata conserva il diritto stesso. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, il debitore decade dal diritto all'abbattimento ed è tenuto a versare l'intero importo delle sanzioni entro la scadenza della prima rata successiva.
2. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazioni dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 7.A - Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:
 - a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
 - b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

Art. 8.A - Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 9.A - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 10.A – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno

d'imposta, aumentato di 3 punti percentuali, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 11.A – Abrogazione e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 71 in data 30.12.2012 , e modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 27.06.2013
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 12.A Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, sia inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma

Art. 13A- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO B - IMU

Art. 1.B - Oggetto

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Le basi imponibili per il calcolo dell'Imposta Municipale Propria dovuta sugli immobili sono quelle previste dall'comma 4 art. 13 del D.L. 2011/2011 convertito in Legge 214/2011; per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, fermo restando l'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano, la base imponibile, fino ad accatastamento, è rappresentata dalla rendita di unità similari già iscritte con applicazione del moltiplicatore di competenza.
4. Per le unità collabenti la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile sulla quale insiste l'immobile e che il contribuente è tenuto a denunciare.

Art. 2.B – Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente con l'intero nucleo familiare. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare per un solo immobile.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 3.B – Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tale valore deve essere comunicato al comune attraverso apposita denuncia IMU da presentarsi annualmente.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. I valori espressi dalla Giunta sono da intendersi come valori di riferimento, posto il rispetto del precedente comma 1 e quindi non rappresentano un vincolo per l'attività di accertamento che potrà utilizzare ogni elemento ed ogni documento utile a determinare il valore venale dell'area.
4. Qualora il contribuente abbia determinato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza dell'imposta versata a tale titolo.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 4.B – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- 4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.
- 5. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
- 6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 5.B – Esenzioni aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

- 1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77.

Art. 6.B. Equiparazioni

- 1 Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 qualora sia:
 - a) Posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;
 - b) Posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - c) Concessa in comodato gratuito da soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare..

2 Le equiparazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

Art. 7.B – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) Gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) Gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico-edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e

la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari , catastalmente autonome, e anche con diversa destinazione, la riduzione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo spetta alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

Art. 8.B - Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPITOLO C – TASI

Art. 1.C - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

Art. 2.C – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 3.C - Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 4.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella **misura del il 30 per cento** dell'ammontare complessivo,

calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6.C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria quota del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
6. Ad ogni anno corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5.C – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e dal relativo regolamento comunale.
2. Sono altresì imponibili le aree edificabili condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale.
3. La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6.C – Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. La determinazione delle aliquote deve tener conto dei seguenti vincoli:
 - Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille;
 - La somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille, oppure il 3,3 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure tali da

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori (*) a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.201, del 2011 . Tali detrazioni devono essere a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.214.

3. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
4. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7.C – Servizi indivisibili

1. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata annualmente con delibera del Consiglio comunale.

Art. 8.C – Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. Per il solo anno 2014 la prima rata ha scadenza il 16 ottobre 2014.
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno ed entro il 16 ottobre 2014.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti , per situazioni particolari.

8. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è auto liquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui ai commi precedenti.

CAPITOLO D – TARI

Art. 1.D - Oggetto del regolamento

1. Il presente Capitolo disciplina l'applicazione della componente TARI tributo comunale sui rifiuti dell'Imposta Unica Comunale "IUC", a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento a decorrere dal 01/01/2014.

Art. 2 D- Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione dei servizi di erogazione dell'acqua, e dell'energia elettrica e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza dei condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 3.D - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene a qualsiasi titolo i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al precedente **articolo 4.A**, o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci. In mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore ad 6 mesi un anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso

comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 4.D - Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. le aree scoperte operative;
 - c. aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge n. 147 del 27/12/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27.7.2000 n. 212. In sede di prima applicazione del tributo sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini TARSU e TARES. il Comune può chiedere eventuali informazioni necessarie per la corretta applicazione del nuovo tributo.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche. Qualora sia definibile la quota di superficie

utilizzata in via esclusiva a tal fine la tariffa da applicare è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

5. Per l'anno 2014, i fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU e della TARES. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al precedente articolo 4.A, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 5 D- Aree e locali non soggette al tributo

1. Non sono, soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. i solai, le soffitte, i sottotetti limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1.50;
 - b. i ripostigli, gli stenditoi, e altri locali anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza;
 - c. i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carboni e simili;
 - d. locali riservati ad impianti tecnologici, quali centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - e. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - f. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione ed il cui stato di fatiscenza non possa essere superato con interventi di manutenzione straordinaria;
 - g. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e punti ristoro e delle aree destinate al pubblico (gradinate e simili);
 - h. unità immobiliari prive delle utenze di acqua e/o luce;
 - i. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - j. sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - k. locali adibiti ad allevamento di animali;
 - l. locali agricoli produttivi di paglia, sfalci, potature quali legnaie, fienili e depositi agricoli;

m. . le aree adibite a verde

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a. sono esclusi dal tributo le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producano rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi;
 - b. sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
3. Con riferimento alle aree dei distributori di carburante sono escluse dal tributo le aree non utilizzate nè utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, quelle adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e quelle adibite a verde.
4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi del comma 641 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali (assimilabili e non assimilabili) al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche."

Art. 6.D – Sostituzione da parte del Comune al pagamento del tributo

1. La sostituzione parziale o totale del Comune al contribuente per il pagamento della TARI è prevista nei casi utenza domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i

titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS ecc.) ai quali si applica l'art. 6 punto 3 del "Regolamento per la concessione di contributi economici e sussidi a persone in stato di disagio sociale" approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 10/04/2013.

Art. 7.D - Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. **Le utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

A. **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, in caso di dimostrata ed eventualmente documentata stabile permanenza di uno o più componenti anche se non risultano residenti. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche i cui componenti siano stabilmente ricoverati in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero si applica in ogni caso la tariffa relativa ad un occupante.. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui all'articolo 4.A. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di predisposizione dell'avviso di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente saranno applicate nell'anno successivo con congruaggio con decorrenza dal mese successivo l'avvenuta variazione.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

- B. **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione

dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità.

C. In caso di soggetto passivo residente possessore di più unità immobiliare abitativa a disposizione il numero di occupanti verrà calcolato in n. 1 unità per ogni abitazione.

3. **Utenze non domestiche:** La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

- A. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. L'Amministrazione si riserva di effettuare eventuale sopralluogo.
- B. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente, desumibile dai maggiori ricavi dichiarati dal contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi e dei relativi studi di settore. L'Amministrazione si riserva di chiedere al contribuente la documentazione di cui sopra se non desumibile dalle banche dati informatiche a disposizione.
- C. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- D. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- E. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Art. 8.D - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Ed è liquidato su base mensile. L'obbligazione tributaria decorre dal mese in cui inizia l'occupazione se questa inizia entro i primi 15 giorni o dal mese successivo se questa inizia dal 16^a giorno del mese.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo».
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. Tuttavia, in deroga a quanto sopra, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 9.D - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 10.D - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al

numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Dal momento dell'applicazione della tariffa sulla superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale come previsto dal comma 647 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 le superfici domestiche accessorie quali cantine, autorimesse e i luoghi di deposito verranno considerate utenze domestiche condotte da un occupante e sarà applicata la sola quota fissa della tariffa.

Art. 11.D - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12:D - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 13 D- Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso

anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
5. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

Art. 14.D– Riduzioni del tributo

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 700 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione del tributo pari al 25 per cento a condizione che ai fabbricati sia abbinata concimaia attiva.

Art. 15.D- Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali **le percentuali di riduzione** di seguito indicate:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE, INCISIONI, VETRERIE, SERIGRAFIE	25%
LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFIE	25%
GABINETTI DENTISTICI, RADIOLOGI E LABORATORI ODONTOTECNICI	10%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE, ELETTRAUTO	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOSERVIZI, AUTOLAVAGGI, AUTORIMESSAGGI	10%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	25%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	30%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	20%

- Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso e comunque entro il 30 maggio successivo all'anno di tassazione.

Art. 16.D - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
- La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 17.D - Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
2. Per le utenze domestiche e di quelle non domestiche (limitatamente alle attività di ristorazione /bar) che effettuano il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 25% con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che sarà praticato il compostaggio. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all'Ufficio Tributi la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. (Sono considerate valide le dichiarazioni già presentate ai fini riduzione TARSU e TARES). Il Comune verifica, anche a campione, l'effettiva pratica del compostaggio. Qualora dalla verifica emergesse la mancanza della compostiera, il suo mancato utilizzo o un uso non corretto della stessa, verrà applicata una sanzione amministrativa dell'importo pari a 4 volte l'agevolazione annua ottenuta con un minimo di €. 100,00.
3. Per le attività di agriturismo si applicano la riduzione del 10% della tariffa di riferimento.
4. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% del tributo da applicarsi a consuntivo di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione annuale di attestazione di altro soggetto che effettua l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti assimilati. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 18.D - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto. Pertanto si sottolinea che la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 14 (distanza dal punto di raccolta) costituisce eccezione e non può essere cumulata con altre riduzioni.
2. La riduzione di cui al comma 4 dell'art. 17 (avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con la riduzione delle superfici prevista dall'art. 15 comma 1.

Art. 19.D - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 (tre) rate scadenti nei mesi di aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento come previsto dalla normativa vigente, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

Art. 20.D - Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in numero due rate scadenti a ottobre e dicembre.
2. Il Comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti solidi urbani e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 21.D - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.